

L'ordinanza del Tribunale di Brindisi dopo Cass. n. 4321/2022

di AVV. FILIPPO GRATTAGLIANO

Ordinanza commentata: **Tribunale di Brindisi, 19 aprile 2022, Est. Marzo¹**.

Nel n. 22/2019 di questa Rivista, dal titolo emblematico: *"Clausola di reciprocità. L'anatocismo è proprio finito dopo la delibera CICR del 9.2.2000?"*, ci ponemmo il problema di verificare se con l'entrata in vigore della citata delibera, il ceto bancario si fosse uniformato o meno al nuovo dettato normativo ed in quale misura. Sennonché, almeno per il periodo che va dall'entrata in vigore della detta Delibera e fino al 31.12.2013, sembrava che l'invalso uso della pratica anatocistica perpetuata dal ceto bancario nei decenni precedenti al 2000, potesse continuare anche dopo inserendo nei contratti di conto corrente la c.d. clausola di reciprocità per la maturazione e capitalizzazione degli interessi infrannuali, purché fosse la stessa sia dal lato attivo che dal lato passivo.

Il lucroso meccanismo dell'anatocismo nei rapporti di conto corrente, quindi, dal duemila in poi, sembrava potesse evitare la scure della giurisprudenza di merito, che, pur dovendo rilevare d'ufficio tutte le ipotesi di nullità, in realtà si è ben guardata dal seguire l'insegnamento della S.C.: "(...) questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la **nullità** delle clausole

contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi **anatocistici** o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d'**ufficio**" Cass. N. 23278/2017. Orbene, come abbiamo scritto nel precedente articolo sopra citato, nel panorama giurisprudenziale, per il periodo preso in considerazione, si erano distinte solo due pronunce (Grosseto ed Imperia) tese a verificare la nullità o meno della clausola c.d. di reciprocità, analizzandone il precipuo contenuto. Mentre, in maniera reiterata e tralattizia, la pressoché intera giurisprudenza di merito, riscontrata la pari periodicità nella produzione degli interessi, promuoveva di fatto la clausola e così la pratica anatocistica operata dal ceto bancario.

Sono occorsi circa ventidue anni perché la questione approdasse dinanzi la S.C. per scrutinare questo particolare aspetto, che è poi il cuore di ogni rapporto di conto corrente, i.e. la capitalizzazione degli interessi infrannuali.

Note:

1) Ordinanza disponibile in [allegato](https://centroanomaliebancarie.it/2022/05/10/tribunale-di-brindisi-19-aprile-2022-est-marzo/) e sul nostro sito all'indirizzo: <https://centroanomaliebancarie.it/2022/05/10/tribunale-di-brindisi-19-aprile-2022-est-marzo/>

Infatti, con la recentissima decisione n. 4321/2022, la S.C. ha senza mezzi termini ritenuto che: *“(…) l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo (…)”*, per cui ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Genova.

Invero, l’apparato rimediabile fattosi cucire addosso dal ceto bancario, si fondava su piedi d’argilla. Basti considerare che per tutti i rapporti di conto corrente post duemila, fatte salve rarissime eccezioni, il tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrisponde in pratica a quello nominale. In talune ipotesi, per le prime soglie, è addirittura pari a 0,00. Tuttavia, mentre nei decenni precedenti il ceto forense aveva avviato numerosissimi conteziosi tesi a denunciare l’illecita pratica anatocistica, non altrettanto può dirsi per i rapporti post duemila, visto che solo quest’anno la S.C. ha potuto esprimersi sul punto.

Sennonché, una delle prime applicazioni dell’arresto sopra citato di Cass., è avvenuta ad opera del Tribunale di Brindisi, con l’ordinanza del 19.4.22 che, dopo aver riportato i principi della sentenza, scrive: *“(…) ritenuto che alla luce dei principi innanzi richiamati, si rende*

necessario verificare, nel contraddittorio fra le parti, se sia da porre al CTU il quesito integrativo formulato dal difensore di parte attrice nei seguenti termini: *“Ricalcoli il Consulente l’esatto ammontare del rapporto dare-avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora la clausola di reciprocità del conto corrente di cui è causa rientri tra le ipotesi previste e scrutinate dalla Cass. con l’arresto n. 4321/2022 e ciò dall’inizio del rapporto fino alla sua data di estinzione, atteso che non ritenendo applicabile dal 01.01.2014 l’art. 120 TUB, come novellato dalla L. 27/12/2013 N. 147 art. 1 comma 629 in assenza della delibera CICR risulti essere stata applicata comunque la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti”*, ovvero se siano da porre quesiti diversamente formulati, nei termini che risulteranno più appropriati all’esito del contraddittorio con il difensore della banca convenuta.

Pertanto, il giudice brindisino, pur sollecitato dallo scrivente con precedenti istanze, di fronte all’arresto di Cass. N. 4321/22 non ha potuto non richiamare il CTU affinché accerti l’invalidità della clausola di reciprocità ed effettui il conteggio per l’intera durata del contratto espungendo il vietato anatocismo. Per dovere di cronaca, si evidenzia che nel rapporto de quo, oltre a mancare il c.d. TAE, il tasso annuo nominale attivo per il cliente al lordo della ritenuta fiscale era dello 0,050 %, che, pur ammettendo la capitalizzazione trimestrale il risultato non si discosta dallo 0,00 %, rientrando, quindi, a pieno titolo nell’alveo della fattispecie scrutinata dalla S.C..

Con l’ordinanza, quindi, il Giudice ha demandato al CTU di verificare, nel contraddittorio tra le Parti, se sia stata correttamente pattuita la clausola di reciproca capitalizzazione degli interessi, in osservanza a quanto prescritto dagli artt. 6 e 3 della delibera del CICR del 09 febbraio 2000, richiamando quanto espressamente statuito da Cass. N. 4321/2022. Ovvero procedere alla verifica del tasso annuo effettivo indicato in contratto per il tasso creditore e

qualora questo risulti pari al Tasso Annuo Nominale, ritenere priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, giacché sconfessa nei fatti che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione. *“(...) il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, la pattuizione dell’anatocismo (...) qualora si verifichi l’assenza di reciprocità tra le parti, il CTU dovrà eliminare la capitalizzazione degli interessi”.*

Con l’arresto di Cass. N. 4321/22, quindi, riteniamo sia stato disarmato l’impianto difensivo del ceto bancario, avallato dalla pressoché totale accondiscendenza dei giudici di merito circa la pari periodicità nella produzione degli interessi, anche se non fosse effettiva. Considerato, quindi, che per il ceto bancario l’anatocismo era divenuto legittimo con l’entrata in vigore della Delibera Cibr 9.2.2000, non si poteva non considerare che l’incremento dal lato attivo del correntista è risultato del tutto fittizio. Di qui l’importante decisione della S.C. che ha condotto ad equità i rapporti di conto corrente, quanto meno dal lato della declaratoria di nullità della suddetta clausola, con tutte le possibili revisioni nei conteggi che possano prodursi nel contenzioso in corso e futuro.



TRIBUNALE DI BRINDISI

GIUDICE

Dott. Stefano Marzo

VERBALE DI UDIENZA DEL 19.04.2022

Il G.U., lette le note scritte, rilevato che, come evidenziato dal difensore della società attrice, la Corte di Cassazione, con sent. n. 4321 del 10.02.2022, ha affermato:

“In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo. Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa”, enunciando il seguente principio di diritto: “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigen za della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannua le

dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”;

ritenuto che alla luce dei principi innanzi richiamati, si rende necessario verificare, nel contraddittorio fra le parti, se sia da porre al CTU il quesito integrativo formulato dal difensore di parte attrice nei seguenti termini: “*Ricalcoli il Consulente l'esatto ammontare del rapporto dare-avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora la clausola di reciprocità del conto corrente di cui è causa rientri tra le ipotesi previste e scrutinate dalla Cass. con l'arresto n. 4321/2022 e ciò dall'inizio del rapporto fino alla sua data di estinzione, atteso che non ritenendo applicabile dal 01.01.2014 l'art. 120 TUB, come novellato dalla L. 27/12/2013 N. 147 art. 1 comma 629 in assenza della delibera CICR risulti essere stata applicata comunque la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti*”, ovvero se siano da porre quesiti diversamente formulati, nei termini che risulteranno più appropriati all'esito del contraddittorio con il difensore della banca convenuta;

P.Q.M.

Fissa l'udienza del 16.06.2022, ore di rito per la comparizione personale (trattazione in presenza), dei difensori e del CTU. Manda alla Cancelleria di dare avviso al CTU.

IL G.U.
Dott. Stefano Marzo